

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

BASSA BRESCIANA CENTRALE - AMBITO9

CONTRATTO D'APPALTO

Intervento di Manutenzione Straordinaria finalizzato al miglioramento sismico, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell'immobile sito in via Cesare Battisti in Ghedi e contestuale Ristrutturazione dei locali accessori

FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATIONE EU - AMBITO PNRR:

MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2

FONDO DOPO DI NOI DI REGIONE LOMBARDIA

CUP: E84H22000120006 / E32D23000180007

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 1 del mese di luglio 2024, fra le parti:

- a) Dott.ssa Claudia Pedercini nata a Chiari il 30/11/1977, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'AMBITO 9, Codice Fiscale e Partita IVA 02987870983, che rappresenta nella sua qualità di Direttore;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Stazione Appaltante**;
- b) Macovei Codrin Paul nato a Bacau (Romania) il 13/06/1975, residente in Toscolano-Maderno, via D'Annunzio, 59 in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa ITALACTIVE SRL con sede in Roe Volciano (BS), Via Monte Covolo, 1, Codice Fiscale e Partita IVA 02863540981, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
di seguito nel presente atto denominato semplicemente **Appaltatore**

PREMESSO CHE

- a) Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 05 del 08.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo per l'*Intervento di Manutenzione Straordinaria finalizzato al miglioramento sismico, efficientamento energetico ed abbattimento barriere architettoniche dell'immobile sito in via Cesare Battisti in Ghedi e contestuale Ristrutturazione dei locali accessori* da appaltare di € 447.787,33 di cui:
€ 426.821,74 Per lavori;
€ 20.965,59 per gli Oneri della Sicurezza;
- b) Con Deliberazione della Giunta Comunale di Ghedi n. 52 del 12.03.2024, in qualità di proprietario dell'immobile, è stato approvato il sopra indicato progetto Esecutivo;

- c) i lavori sono stati aggiudicati, con Determinazione n. 60 del 23/05/2024 in via definitiva al sunnominato Appaltatore, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate dalla CUC, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 0,50% oltre all'offerta tecnica migliorativa per un ammontare pari a € 445.653,22 oltre IVA di Legge;
- d) il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
- e) il Responsabile del Procedimento, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di attestazione delle condizioni per l'immediata esecuzione dei lavori in data 28/06/2024, rubricato al protocollo n. 2376/24;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati ivi compreso i contenuti dell'offerta migliorativa presentata in gara dall'appaltatore, con particolare riferimento all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito *Codice dei Contratti*) e del D.Lgs 50/2016, D.L. n. 76/2020 convertito in legge 120/2020, D.L. n. 77/2021 convertito in legge 108/2021 per le parti ancora in vigore.
2. L'importo contrattuale ammonta a € 445.653,22 (quattrocentoquarantacinquemilaseicentocinquantatre/22), di cui:
 - a) € 424.687,63 per lavori veri e propri;
 - b) € 20.965,59 per Costi per l'attuazione dei Piani di Sicurezza.
3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
4. Il contratto è stipulato **“a corpo”** secondo quanto specificato nel capitolato speciale di appalto dei lavori di cui al presente contratto.

ART. 2 – ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Sono parte integrante del contratto, pur non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali e specialistiche;
 - c) i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008: (piano di sicurezza e coordinamento, proposte integrative di piano di sicurezza e coordinamento, piano di sicurezza sostitutivo, piano operativo di sicurezza);
 - d) il cronoprogramma;

- e) Le relazioni e i CME predisposti dall'appaltatore in sede di offerta, contenenti aspetti migliorativi rispetto al progetto posto a base di gara;
2. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 2 BIS – ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA PNRR/REGIONE

1. L'appaltatore si impegna, al fine di ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, ad affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura *"Opera finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU - Fondi PNRR – Missione 5, Componente 2 – Sottocomponente 1, Investimento 1.2"* e i loghi dell'Unione Europea, del Comune di Ghedi e dell'AMBITO 9. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle *"Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti"* (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse, comunque, anche dei soggetti attuatori).
2. L'appaltatore si obbliga al rispetto del principio di non arrecare danno ambientale (DNSH) in coerenza con l'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852 come risultante dalla relazione sul rispetto dei principi DNSH.
3. L'appaltatore ottempera correttamente agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.
4. L'appaltatore si obbliga **ad assicurare, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 e smi**, una quota pari al 30% per cento di occupazione giovanile (under 36) e una quota pari 30% di quella femminile delle eventuali nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021.
5. In caso di mancato rispetto ed assolvimento di quanto previsto dai commi 3, 3bis e 4 dell'art. 47 in questione è prevista l'applicazione di penali pari al 0.6 per mille dell'importo contrattuale netto. Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per

l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC e quindi la conseguente annotazione all'ANAC.

ART. 2 TER – ESECUZIONE APPALTO E NORMATIVA PNRR/REGIONE

1. L'appaltatore è obbligato nell'esecuzione del contratto d'appalto ad apportare tutte le soluzioni migliorative di carattere tecnico e prestazionale offerte dallo stesso in sede di gara, senza che ciò determini alcun aumento di costi per la stazione appaltante.

ARTICOLO 3 – TERMINI, PENALI, PROROGHE

1. I lavori dovranno essere ultimati nel termine di **140 giorni**, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Progetto sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.
5. I presupposti in premessa dei quali il Responsabile Unico del Progetto può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 4 – PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO – INTERESSI

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabiliti dal Capitolato Speciale d'appalto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. L'appaltatore avrà diritto, quindi, a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di € 100.000,00.
3. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile Unico del Progetto sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni l'Amministrazione Aggiudicatrice dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o della rata di saldo rispetto ai termini indicati nel Capitolato Generale o Speciale troveranno applicazione le disposizioni normative che disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 231/2002 s.m.i.)
6. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.
7. L'appaltatore si impegna ad indicare nel documento di fattura elettronica, oltre ai dati previsti dalla normativa vigente in materia, la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – *Next Generation EU - Fondi PNRR – Missione 5, Componente 2 – Sottocomponente 1, Investimento 1.2*".

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizze numero KL032162/DE in data 03/06/2024 e Appendice 1 numero 032162-1/DE rilasciate dalla società/dall'istituto KLPP LTD COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI con sede in 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363 Limassol, Republic of Cyprus, per un importo di € 22.282,66.
2. Ai sensi dell'art. 117, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore.

La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

ART. 6 – ASSICURAZIONI PER I RISCHI DI ESECUZIONE

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa di cui all'art. 117, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 per un importo di € 500.000,00 al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati – salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore – e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di € 500.000,00 e comunque non inferiore a quanto prescritto dal comma 10 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

ART. 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Amministrazione Aggiudicatrice effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia.

ART. 8 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

1. La Stazione Appaltante, nei modi prescritti dalla legge, ha ottenuto la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore.

ART. 9 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Per l'eventuale risoluzione del contratto, si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la ditta appaltatrice non assolvere agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d'affidamento.

ART. 10 – DOMICILIO

1. L'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Roe Volciano (BS), all'indirizzo Via Monte Covolo, 1,

presso l'impresa ITALACTIVE S.r.l., ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

ART. 11 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con bonifico bancario secondo le modalità del vigente regolamento comunale di contabilità.
2. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 13 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice.
4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
5. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
6. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata all'Azienda Territoriale per i servizi alla persona e con liquidazione a 30 gg. data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

ART. 12 – ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad € 89.259,54 oltre IVA 10% per complessivi 98.125,50 che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.
2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Progetto.
4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori e pertanto di € 99.682,25;
5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi

contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 122 D.lgs. n. 36/2023.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al cottimo in oggetto.

La ditta in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12-11-2010 n. 187, convertito dalla Legge 17-12-2010 n. 217 assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

La ditta si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo il sig. MACOVEI CODRIN PAUL – C.F.: MCVCRN75H13Z129S

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IBAN: IT 93 M 08735 55450 061000802116.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dal cottimista al committente il quale è sollevata da ogni responsabilità.

Il Codice CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici è **B0F9F20055**

ART. 14 – VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 15 - REVISIONE DEI PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2026 è possibile procedere alla revisione prezzi. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del prezzo dei singoli materiali da costruzione superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle lavorazioni da eseguire in maniera prevalente. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziata annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

ART. 16 – CONTROVERSIE

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D.Lgs. 36/2023. Lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto sono devolute al Tribunale competente per territorio con esclusione della competenza arbitrale.

ART. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Previa autorizzazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice e nel rispetto dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia.

ART. 18 – SPESE E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.
3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

**ART. 19 – RIMBORSO SPESE PER LA PUBBLICAZIONE
DELL'AVVISO DI AGGIUDICAZIONE E BANDO**

1. Non vi sono oneri di pubblicazione che devono essere richiesti all'appaltatore

ART. 20 – CONTRATTO IN FORMATO DIGITALE

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs.n.36/2023.
2. Il presente atto è stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

**ART. 21 – DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dall'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ambito 9 quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto.

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.
3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza

l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

La Stazione Appaltante

Dott.ssa Claudia Pedercini

(documento firmato digitalmente)

Appaltatore

Sig. Macovei Codrin Paul

(documento firmato digitalmente)